



CAPITOLATO

PER L’AFFIDAMENTO NEL TERRITORIO DEL C.S.S.M. DELLE ATTIVITA’ DI CO - PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA RIVOLTI AI BENEFICIARI DEL PROGETTO TERRITORIALE ADERENTE AL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.) PER IL TRIENNIO 2018 - 2020.

PREMESSA

Il presente capitolato è redatto con riferimento alle finalità, agli obiettivi ed ai contenuti essenziali definiti nella parte II del Decreto 10 agosto 2016 del Ministero dell’Interno *“Modalità di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario, nonché approvazione delle linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR)”*, nel *“Manuale Operativo per l’attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria”* e nel *“Manuale unico di rendicontazione dello SPRAR – Marzo 2017”*.

OGGETTO

La presente procedura di gara ha per oggetto la co-progettazione e, in caso di finanziamento del progetto da parte del Ministero dell’Interno, la successiva gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai beneficiari del progetto territoriale aderente al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (S.P.R.A.R.) per il triennio 2018 – 2020.

Il progetto che si intende realizzare dovrà prevedere indicativamente 148 posti della “Categoria Ordinari”. Le prestazioni oggetto del capitolato hanno come obiettivo principale l’accoglienza temporanea diffusa dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, volta all’inclusione nelle comunità locali ed alla riconquista dell’autonomia individuale dei richiedenti protezione internazionale e umanitaria accolti sul territorio consortile.

In quest’ottica diventa essenziale collocare al centro del Sistema di Protezione le persone, le quali non sono dei beneficiari passivi di interventi predisposti in loro favore, ma protagonisti attivi del proprio percorso di accoglienza. Le linee guida contenute nel Manuale operativo SPRAR a cui il presente capitolato fa riferimento, hanno come obiettivo la realizzazione di *un’accoglienza integrata*.

PARTE I
SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO

TITOLO I
ELABORAZIONE DEL PROGETTO

Art. 1 – ELABORAZIONE PROGETTO IN CO-PROGETTAZIONE

Il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere – in collaborazione con il C.S.S.M. – allo sviluppo di un progetto dettagliato, finalizzato ad ottenere il finanziamento ministeriale per lo svolgimento di attività di accoglienza integrata di cui ai servizi minimi stabiliti dall'art. 30 del D.M. 10 agosto 2016 – Parte II – delle Linee guida per i servizi di accoglienza integrata nello SPRAR.

Detti servizi sono strutturati in:

- accoglienza materiale;
- mediazione linguistico-culturale;
- orientamento e accesso ai servizi del territorio;
- insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori;
- formazione e riqualificazione professionale;
- orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo;
- orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo;
- orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale;
- orientamento e accompagnamento legale;
- tutela psico-socio-sanitaria.

Le modalità di progettazione dei servizi di accoglienza integrata devono tener conto, altresì, del “*Manuale operativo per l’attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale ed umanitaria*”, predisposto dal Ministero dell’Interno, nonché di tutte le altre linee guida e circolari emanate ed emanande dagli organi competenti per tutta la durata del presente contratto.

La co-progettazione integra una programmazione condivisa fissata in uno schema progettuale, conforme alle direttive emanate dall’Autorità Responsabile del programma di accoglienza integrata, inserito nella rete del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (S.P.R.A.R.).

La co-progettazione si configura così come uno strumento potenzialmente capace di innovare anche le forme di rapporto più consolidate, in quanto il soggetto del terzo settore che si trova ad essere coinvolto nell’attuazione dei progetti viene ad operare non più in termini di mero erogatore di servizi, ma assume un ruolo attivo investendo risorse proprie e proponendo proprie soluzioni progettuali.

La co-progettazione dovrà osservare le seguenti linee guida:

1. Attenzione alla qualità dei servizi derivante dalla capacità di interrogarsi sui problemi, di leggere la domanda, di analizzare i contesti, di dare ascolto alle domande del territorio articolando risposte adeguate al mutare dei bisogni, di rispondere alla complessità e all’evoluzione sociale del fenomeno migratorio con ipotesi di intervento adeguate e flessibili;
2. Efficacia ed efficienza affinché si risponda in modo adeguato ai bisogni, evitando inutili sprechi;
3. Solidarietà, sussidiarietà e cittadinanza attiva affinché si creino e crescano nelle comunità reti sociali con funzione di aiuto e promozione reciproca nel rispetto delle singole identità;

4. Importanza del lavoro di rete, come strategia d'intervento che consente un'articolazione flessibile e personalizzabile delle risposte e permette di costruire un lavoro basato su una logica che mette al centro della programmazione i soggetti e non le competenze.

Il progetto – così elaborato – dovrà essere allegato alla domanda di accesso ai finanziamenti previsti con il suddetto bando, che verrà presentata dal C.S.S.M. entro il 30.09.2017.

Precedentemente alla presentazione al Ministero dell'Interno, l'elaborato frutto della co-progettazione sarà sottoposto all'esame preliminare del Consiglio di Amministrazione del C.S.S.M. e dei comuni deleganti;

Con l'approvazione del progetto da parte del Consiglio di Amministrazione del C.S.S.M. e dei comuni deleganti avrà termine la fase della co-progettazione e saranno stabiliti con apposito provvedimento i termini e le modalità per l'avvio della gestione dei servizi, sempre che la domanda di accesso ai finanziamenti ministeriali sia accolta e senza che il partner possa vantare diritti o pretese per l'attività di progettazione svolta.

La convenzione di disciplina del rapporto tra il C.S.S.M. e il partner (soggetto attuatore) relativo alla gestione del progetto e dei servizi di accoglienza integrata sarà elaborata sulla base del progetto approvato ed, in particolare, dovrà regolare i flussi di cassa coerentemente con le effettive erogazioni ministeriali e le garanzie che dovranno essere prestate dal soggetto gestore.

La co-progettazione si svilupperà anche in fase esecutiva mediante la costituzione di un apposito tavolo tecnico di co-progettazione e monitoraggio, composto dal C.S.S.M. e da almeno 2 rappresentanti del soggetto gestore selezionato, che sarà strumento permanente di lavoro durante tutta la gestione del servizio, e avrà compiti di supervisione e valutazione in itinere delle azioni previste in sede di progettazione.

Art. 2 – LUOGO DI ESECUZIONE

I servizi e le strutture oggetto della presente selezione devono essere dislocati all'interno dei 12 comuni del C.S.S.M. che hanno deliberato di aderire alla rete S.P.R.A.R., di seguito elencati unitamente al n. di posti di accoglienza da attivare:

| COMUNE | N. POSTI DA ATTIVARE |
|---------------------|-----------------------------|
| Mondovì | 68 |
| Farigliano | 6 |
| Lequio Tanaro | 6 |
| San Michele Mondovì | 6 |
| Niella Tanaro | 6 |
| Vicoforte | 9 |
| Montaldo di Mondovì | 6 |
| Villanova Mondovì | 17 |
| Frabosa Soprana | 6 |
| Frabosa Sottana | 6 |
| Roccaforte Mondovì | 6 |
| Pianfei | 6 |
| TOTALE | 148 |

Art. 3 – VALORE DEL PROGETTO

Il valore complessivo presunto del progetto, su base triennale, è stimato in Euro 7.623.776,00 IVA compresa per un numero di posti presunto di 148 unità, da distribuire geograficamente nei comuni aderenti al progetto così come indicati al precedente art. 2.

Tale importo si intende comprensivo del co-finanziamento del 5% previsto dal Piano Nazionale, delle spese di remunerazione della figura del Revisore Indipendente di cui all'art. 25, comma 2, del D.M. 10 agosto 2016 (quantificabili presuntivamente in euro 15.000,00= oltre oneri di legge), delle spese dirette sostenute

dal C.S.S.M. per il coordinamento e monitoraggio dell'attività complessiva per un importo presunto pari a circa Euro 103.000,00 e del contributo a favore dell'ANAC per l'espletamento della procedura in oggetto pari ad Euro 800,00.

Le spese di cui al periodo precedente saranno trattenute pertanto direttamente dal C.S.S.M. e non entreranno nel circuito erogativo dei servizi a favore dei destinatari finali.

Pertanto il valore **massimo** del servizio oggetto del presente appalto è pari ad € 7.123.857,00 IVA compresa.

Gli oneri per la sicurezza, derivanti dai rischi di interferenza, di cui all'art. 26 comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008, sono pari a € 0,00=

Si precisa altresì che in fase di realizzazione del progetto sarà corrisposto all'aggiudicatario l'importo relativo alle attività effettivamente erogate e debitamente rendicontate secondo le modalità richieste dal Ministero, e comunque in misura non superiore all'importo massimo finanziato dal Ministero.

Art. 4 – CO-FINANZIAMENTO

Le azioni e gli interventi di cui al presente appalto ed alle azioni conseguenti saranno finanziati dal Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi dell'Asilo (FNPSA), se ed in quanto approvati dal Ministero, e con possibilità, altresì, di successiva ridefinizione in misura proporzionale sulla base di eventuali variazioni nell'assegnazione finanziaria.

Le risorse destinate alle attività del progetto sono stanziare in misura pari al 95% dal Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi dell'Asilo, istituito presso il Ministero dell'Interno e per il rimanente 5% tramite co-finanziamento.

Il co-finanziamento del 5% può essere ripartito tra Ente titolare (nonché da eventuali altri enti coinvolti dal Consorzio) ed il Soggetto attuatore del progetto.

Il co-finanziamento può consistere nella valorizzazione di beni, servizi o personale messi a disposizione del progetto o nella disponibilità di denaro e deve essere dettagliato analiticamente, mettendo in evidenza tutte le voci del Piano finanziario preventivo a cui viene destinato, evidenziando per ciascuna voce – secondo quanto previsto all'art. 28 del D.M. 10 agosto 2016 - i criteri e i metodi di valorizzazione che contribuiscono alla sua determinazione.

TITOLO II

ESECUZIONE DEI SERVIZI

ART. 5 - ACCOGLIENZA INTEGRATA E SERVIZI MINIMI GARANTITI

Per accoglienza integrata s'intende la messa in atto di interventi materiali di base (vitto e alloggio), contestualmente a servizi svolti a supporto di percorsi di inclusione sociale, funzionali alla riconquista dell'autonomia individuale. Nel prevedere questi servizi è indispensabile tenere conto della complessità della persona in termini di diritti e doveri, aspettative, caratteristiche personali, storia, etnia e contesto politico e sociale di provenienza.

L'accoglienza integrata è costituita da una serie di servizi minimi garantiti di seguito indicati che l'aggiudicatario è tenuto a fornire:

- accoglienza materiale;
- mediazione linguistico-culturale;
- orientamento e accesso ai servizi del territorio;
- formazione e riqualificazione professionale;
- orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo;
- orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo;
- orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale;

- orientamento e accompagnamento legale;
- tutela psico-socio-sanitaria;
- aggiornamento e gestione dei flussi informativi.

Per quanto riguarda le modalità di attivazione e di gestione dei servizi di accoglienza integrata si rinvia – per quanto compatibili - al “*Manuale operativo per l’attivazione e la gestione dei servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti e titolari di protezione internazionale*”, di seguito denominato “Manuale operativo SPRAR” e al “*Manuale unico di rendicontazione marzo 2017*” (a cura del Servizio Centrale, disponibili sul sito web: <http://www.serviziocentrale.it>).

ART. 6 - SERVIZI MINIMI GARANTITI

Accoglienza materiale

L’aggiudicatario ha l’obbligo di:

- garantire l’alloggio in strutture in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza ed il vitto con l’attenzione a soddisfare la richiesta e la necessità di particolari cibi curando la loro preparazione in modo da rispettare le tradizioni culturali e religiose delle persone accolte. Il vitto include la colazione e i due pasti principali. Le modalità di fornitura ed erogazione dei pasti nonché del servizio di lavanderia personale possono variare a seconda della tipologia e dell’organizzazione dell’accoglienza e dovranno essere oggetto di specifico approfondimento nell’offerta tecnica;
- fornire calzature e vestiario adatti al clima ed alla stagione e biancheria ed effetti lettereci composti da materasso, cuscino, lenzuola, federa e coperte, prodotti per l’igiene personale (dentifricio, spazzolino, pettine, carta igienica, sapone liquido, shampoo) in quantità sufficiente e secondo le esigenze individuali, provvedendo al loro ripristino quando esauriti;
- erogare il pocket money secondo le modalità stabilite dal Manuale Unico di rendicontazione e dal Manuale operativo SPRAR nella misura di € 2,50 pro capite/pro die, fino ad un massimo di € 7,50 per nucleo familiare; (il pocket money verrà erogato dalla struttura ospitante, in relazione alle effettive presenze registrate per ciascun ospite, entro i primi 5 giorni del mese successivo a quello di riferimento, dietro firma da parte del destinatario a riprova dell’avvenuto rilascio);
- erogare una tessera/ricarica telefonica di € 15,00 all’ingresso per persona o per nucleo familiare (qualora gli ospiti siano componenti di nuclei familiari);
- garantire con spesa a proprio carico, i trasferimenti degli ospiti finalizzati alla frequenza di corsi di istruzione, formazione ed avviamento al lavoro;
- garantire dotazioni di sicurezza e protezione per gli ospiti che utilizzano mezzi di trasporto autonomi.

Mediazione linguistico-culturale

Il servizio di mediazione linguistico-culturale è da considerarsi trasversale e complementare agli altri servizi erogati. L’aggiudicatario ha l’obbligo di garantire la mediazione linguistico-culturale al fine di:

- facilitare la relazione e la comunicazione – sia linguistica (interpretariato) che culturale – tra i singoli beneficiari, il progetto di accoglienza e il contesto territoriale (istruzione, servizi locali, cittadinanza) per la costruzione di rapporti;
- facilitare la relazione e la comunicazione all’interno del gruppo delle persone accolte tenendo conto delle diverse etnie e religioni, delle aspettative, delle caratteristiche personali e del diverso contesto politico e sociale di provenienza.

Orientamento e accesso ai servizi del territorio

L’aggiudicatario ha l’obbligo di:

- operare in stretto raccordo con i servizi sociali e sanitari e segnalare tempestivamente qualora si rilevasse la presenza di minori stranieri non accompagnati non individuati come tali al momento

- dell'assegnazione nelle diverse accoglienze o persone con specifiche problematiche di vulnerabilità e disagio;
- facilitare i beneficiari nell'accesso e nella fruibilità dei servizi minimi erogati sul territorio, previsti dal Manuale Operativo SPRAR;
 - garantire l'assistenza sanitaria e facilitare la presa in carico dei beneficiari e la tutela della salute;
 - garantire l'obbligo scolastico e l'istruzione degli adulti;
 - garantire ai beneficiari l'accesso, la fruibilità e la frequenza dei corsi di apprendimento e approfondimento della lingua italiana, senza interruzioni nel corso dell'anno, per un numero minimo di 10 ore settimanali. In assenza di servizi adeguati sul territorio, adottare le misure alternative per garantire il servizio;
 - orientare i beneficiari alla conoscenza del territorio e alla comunità locale (trasporti pubblici, poste, farmacie, servizi socio sanitari, associazioni, etc.).

Formazione, riqualificazione professionale

L'aggiudicatario ha l'obbligo di:

- predisporre strumenti volti alla valorizzazione dei singoli *background* tenendo conto delle capacità ed aspettative dei beneficiari (curriculum vitae, bilancio e certificazione delle competenze, etc);
- orientare e accompagnare i beneficiari alla formazione e riqualificazione professionale (corsi, tirocini formativi, etc) al fine di favorire l'acquisizione di nuove competenze;
- promuovere e monitorare la partecipazione ai percorsi formativi;
- organizzare specifici percorsi di formazione finalizzati a potenziare le competenze dei singoli beneficiari ed offrire opportunità di lavoro;
- facilitare le procedure di riconoscimento dei titoli di studio e professionali e favorire l'accesso all'istruzione universitaria.

Orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo

L'aggiudicatario ha l'obbligo di:

- garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di lavoro, l'orientamento ai servizi per l'impiego presenti sul territorio e l'accompagnamento all'inserimento lavorativo, attraverso tutti gli strumenti previsti dalla normativa vigente.

Orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo

L'aggiudicatario ha l'obbligo di:

- garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia;
- favorire l'eventuale accesso all'edilizia residenziale pubblica, nonché al mercato privato degli alloggi attraverso azioni di promozione, supporto ed eventuale intermediazione tra beneficiari e locatori/proprietari;

Orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale

L'aggiudicatario ha l'obbligo di:

- promuovere accordi locali per la realizzazione di progetti di volontariato di restituzione;
- promuovere la realizzazione di attività di sensibilizzazione e di informazione al fine di facilitare il dialogo tra i beneficiari e la comunità cittadina;
- promuovere e sostenere la realizzazione di attività di animazione socio-culturale mediante la partecipazione attiva dei beneficiari (eventi di carattere culturale, sportivo, sociale, etc);
- costruire e consolidare la rete territoriale di sostegno al progetto coinvolgendo gli attori locali interessati;
- promuovere la partecipazione dei beneficiari alla vita associativa e pubblica del territorio, anche in previsione di eventi interamente auto-organizzati;
- promuovere buone prassi di collaborazione con le forze dell'ordine a livello locale .

Tutela legale

L'aggiudicatario ha l'obbligo di:

- garantire l'orientamento e l'accompagnamento nell'interlocuzione con gli attori istituzionali preposti alle diverse fasi della procedura di riconoscimento della protezione internazionale;

- garantire l'orientamento e l'informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia d'asilo;
- garantire l'orientamento e l'accompagnamento in materia di procedure burocratico-amministrative;
- garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di ricongiungimento familiare, il supporto e l'assistenza all'espletamento della procedura;
- garantire l'informazione sui diritti e i doveri sanciti dall'ordinamento italiano;
- garantire l'informazione sui programmi di rimpatrio assistito e volontario.

Tutela psico-socio-sanitaria

L'aggiudicatario ha l'obbligo di:

- garantire l'attivazione di supporto sanitario di base e specialistico;
- adottare le prime misure di profilassi e di sorveglianza sanitaria, visita preliminare degli ospiti, soccorso sanitario, tenuta della scheda sanitaria di ciascun ospite, provvedere ai trasferimenti presso strutture ospedaliere, provvedere alla fornitura di medicinali e di presidi sanitari necessari per il primo soccorso e per l'assistenza sanitaria ordinaria;
- garantire l'attivazione del sostegno psico-sociale in base alle specifiche esigenze dei singoli beneficiari;
- garantire l'orientamento, l'informazione e l'accompagnamento in materia di protezione sociale e previdenza;
- nel caso di beneficiari con esigenze specifiche di presa in carico, garantire l'attivazione dei necessari interventi psico-socio-sanitari con servizi mirati ed effettivi che attuino le misure di assistenza e supporto;
- costruire e consolidare la collaborazione con gli attori che, a diverso titolo possono partecipare ai percorsi di supporto, riabilitazione e cura dei beneficiari portatori di specifiche esigenze socio-sanitarie;
- costruire e consolidare la collaborazione con gli attori, pubblici e privati, che a diverso titolo possono partecipare alla gestione di eventuali situazioni emergenziali.

L'aggiudicatario ha inoltre l'obbligo di adottare ogni cautela prevista dai protocolli sanitari in relazione alle specifiche patologie ed a segnalare senza indugio e ritardo alle competenti autorità sanitarie ogni caso di patologia sanitaria anche solo sospetta che potrebbe determinare situazioni di pericolo per l'igiene e la salute pubblica o per gli operatori della struttura e degli altri ospiti.

ART. 7 - AGGIORNAMENTO E GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI

L'aggiudicatario ha l'obbligo di:

- registrare immediatamente i nuovi ingressi e le uscite dei beneficiari;
- aggiornare i dati relativi ai beneficiari (commissione, permesso di soggiorno, esperienze lavorative, studi, assegnazione corsi e servizi, ecc...) entro cinque giorni lavorativi dagli avvenuti cambiamenti delle informazioni;
- raccordarsi con i Comuni per gli espletamenti relativi all'anagrafe e con qualsiasi altro Ente per l'espletamento delle pratiche burocratiche come indicato nel Manuale operativo.

ART. 8 - EQUIPE MULTIDISCIPLINARE

L'aggiudicatario ha l'obbligo di:

- garantire un'equipe multidisciplinare con competenze, ruoli e modalità di organizzazione così come previsti dal Manuale operativo SPRAR. E' necessario che l'équipe lavori in sinergia con le figure professionali e le competenze presenti negli altri servizi pubblici locali, anche attraverso la stipula di protocolli, convenzioni, accordi di programma;
- garantire la presenza di personale specializzato e con esperienza, adeguato al ruolo ricoperto ed in grado di garantire un'effettiva presa in carico delle persone in accoglienza;
- garantire la presenza di un coordinatore dell'équipe con funzioni di referente unico nei confronti del Consorzio con reperibilità nelle 24 ore, preferibilmente con un'esperienza pregressa;
- trasmettere al Consorzio nominativi del coordinatore, degli operatori ed i loro curricula professionali attestanti l'esperienza richiesta in fase di avvio dell'affidamento. Tale prassi dovrà essere adottata anche nel caso di successive eventuali sostituzioni;

- garantire adeguate modalità organizzative nel lavoro ed idonea gestione dell'equipe attraverso attività di programmazione e coordinamento, riunioni periodiche, aggiornamento e formazione del personale coinvolto, supervisione psicologica esterna, momenti di verifica e di valutazione del lavoro, ecc...;

ART. 9 - STRUTTURE DI ACCOGLIENZA

Gli aggiudicatari hanno l'obbligo di:

- avvalersi di strutture dotate dei requisiti di agibilità ed abitabilità e che siano predisposte in modo da tenere conto delle caratteristiche delle persone che si intendono accogliere;
- dotarsi di un "regolamento" interno alla struttura e di un "contratto di accoglienza" individuale, così come previsti dal Manuale operativo SPRAR e secondo i modelli ad esso allegati.

In particolare, l'ente gestore ha l'obbligo di avvalersi di strutture munite di destinazione urbanistica compatibile con il servizio in oggetto, ubicate geograficamente secondo la tabella di cui all'art. 2 del presente Capitolato, che rispettino la normativa vigente in materia residenziale, sanitaria, di sicurezza antincendio, prevedendo preferibilmente un massimo di n. 10 ospiti per unità abitativa ed un servizio igienico per ogni 6 posti.

ART. 10 - TEMPI DELL'ACCOGLIENZA

Il richiedente protezione internazionale ha diritto all'accoglienza esclusivamente entro i termini consentiti dalla vigente normativa.

ART. 11 - PROROGHE DELL'ACCOGLIENZA

I tempi di accoglienza dei titolari di protezione internazionale o umanitaria possono essere prorogati solo previa autorizzazione formale del Servizio Centrale SPRAR.

In mancanza di proroga, scaduto il periodo di accoglienza, l'ospite non potrà continuare a permanere all'interno della struttura di accoglienza e comunque il Consorzio non corrisponderà alcun importo all'aggiudicatario neanche a titolo di rimborso spese od indennizzo.

ART. 12 - REVOCA DELL'ACCOGLIENZA E PERIODI DI ASSENZA

L'ospite perde il diritto all'accoglienza qualora si allontani senza giustificato motivo dalla struttura di accoglienza per un periodo superiore alle 72 ore.

In tale ipotesi è onere dell'Ente gestore darne immediata comunicazione alla Prefettura, alla Questura ed al Consorzio.

ART. 13 - SCHEDE DI PRESENZA

L'aggiudicatario ha l'obbligo di comunicare giornalmente agli organi preposti l'elenco delle presenze in piena conformità a tutte le istruzioni emanate ed emanande dagli organi ministeriali.

PARTE II

ATTIVITÀ DI RENDICONTAZIONE

ART. 14 – ATTIVITÀ DI RENDICONTAZIONE

L'aggiudicatario ha l'obbligo di trasmettere al Consorzio trimestralmente una relazione sull'attività svolta e di attivare, unitamente agli altri soggetti aggiudicatari di analoghi servizi di accoglienza per conto del Consorzio committente, un tavolo tecnico comune per concordare e gestire in via uniforme e standardizzata tutte le operazioni di rendicontazione.

La rendicontazione mensile delle attività svolte e delle spese effettivamente sostenute dovrà essere redatta in piena conformità a tutte le istruzioni emanate ed emanande dagli organi ministeriali.

Si precisa altresì che in fase di realizzazione del progetto sarà corrisposto all'aggiudicatario l'importo relativo alle attività effettivamente erogate e debitamente rendicontate secondo le modalità richieste dal Ministero, e comunque in misura non superiore all'importo massimo finanziato dal Ministero.

PARTE III

CONTROLLI – PENALITÀ - RESPONSABILITÀ

ART. 15 – CONTROLLO

Il Consorzio vigilerà sul servizio per tutta la sua durata con le modalità discrezionalmente ritenute più idonee, senza che il soggetto aggiudicatario possa eccepire eccezioni di sorta.

Le attività di vigilanza, controllo e verifica saranno eseguite a cura dei rappresentanti del Consorzio o di terzi incaricati in rapporto di collaborazione con il Consorzio medesimo congiuntamente e disgiuntamente, allo scopo di accertare l'osservanza di quanto previsto nel presente capitolato e potranno essere eseguite in qualunque momento della giornata.

Al fine di garantire la funzionalità del controllo, il soggetto aggiudicatario è tenuto a fornire al personale incaricato delle operazioni di controllo la più ampia collaborazione, esibendo e fornendo tutta l'eventuale documentazione richiesta.

ART. 16 – PENALITÀ

Ogni disposizione del presente Capitolato e del progetto selezionato deve ritenersi condizione essenziale del contratto.

In caso di negligenze o inadempienze, l'Amministrazione procederà all'immediata contestazione formale dei fatti rilevati invitando l'aggiudicatario a formulare le proprie contro deduzioni entro dieci giorni. Nel caso, entro il suddetto termine, non pervengano elementi idonei a giustificare le inadempienze contestate, si disporrà, a titolo di penale, la riduzione del compenso da un minimo del 1% ad un massimo del 20% in relazione alla gravità.

Qualora l'entità delle penali superi il 10% del valore complessivo del contratto si procederà alla risoluzione del contratto medesimo.

Qui di seguito si indicano – a fini meramente esemplificativi ma non esaustivi – alcune ipotesi di negligenze e inadempienze:

- 1) Standard qualitativi non soddisfacenti del servizio erogato rispetto a quelli descritti nel progetto di accoglienza con particolare riferimento a:
 - a) sistemazione alloggiativa;
 - b) sistema di pulizia dei locali;
 - c) percorso di integrazione nel tessuto sociale;
 - d) percorsi di formazione al lavoro;
- 2) Mancata comunicazione e necessaria accettazione della Stazione Appaltante di variazioni nell'organizzazione del servizio;
- 3) Mancata o inadeguata riparazione di eventuali beni o opere danneggiate anche di proprietà di terzi;
- 4) Atteggiamento degli operatori non corretto nei confronti dell'utenza o non conforme agli standard di erogazione di un servizio pubblico;
- 5) Comportamento degli ospiti non corretto, anche a causa dell'inefficienza della messa in atto di idonee politiche di integrazione sociale (accattonaggio, ecc.);
- 6) Sostituzione del personale senza giustificato motivo e/o sostituzione o variazione del personale indicato in sede di selezione senza preventiva comunicazione ed approvazione della Stazione Appaltante;
- 7) Mancata sostituzione tempestiva del personale ritenuto non idoneo dalla Stazione Appaltante;
- 8) Mancata od inesatta rendicontazione della spesa.

ART. 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre a quanto stabilito dall'art. 1453 del Codice Civile in tema di adempimenti delle obbligazioni contrattuali, il contratto verrà risolto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo sia da parte dell'aggiudicatario sia degli aventi diritto sui beni della stessa, nei seguenti casi:

- gravi e persistenti inadempienze nella gestione dei servizi, segnalate per iscritto dai rispettivi Responsabili di Servizio o delegati, per quanto di competenza, compresa l'impossibilità a garantire il regolare e corretto svolgimento: l'Amministrazione ha facoltà di risolvere "ipso facto e de iure" il contratto mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo raccomandata A.R. incamerando la cauzione definitiva a titolo di penale e di indennizzo, fatto salvo l'accertamento dei maggiori danni;
- in casi meno gravi il C.S.S.M. si riserva comunque la facoltà di risoluzione del contratto con le modalità su indicate quando, dopo che il Responsabile del servizio, per quanto di competenza, avrà intimato almeno tre volte all'aggiudicatario, a mezzo di raccomandata A.R., una più puntuale osservanza degli obblighi di contratto, questi ricada nuovamente nelle irregolarità contestategli o non abbia prodotto contro deduzioni accettate, se richieste;
- apertura di procedura di sequestro, pignoramento, concordato fallimentare, fallimento a carico dell'aggiudicatario.

In tali casi, il C.S.S.M. incamererà la cauzione e sarà tenuto a corrispondere all'aggiudicatario soltanto il prezzo contrattuale delle prestazioni effettivamente erogate sino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese eventualmente sostenute.

La risoluzione del contratto porterà al risarcimento, da parte dell'aggiudicatario, di ogni maggiore spesa.

L'aggiudicatario non può interrompere o sospendere il servizio, nemmeno per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti.

In caso di interruzioni o sospensioni del servizio e/o di gravi e persistenti carenze nell'effettuazione del medesimo, l'Amministrazione, per garantirne la continuità, potrà farlo effettuare da un altro soggetto, anche ad un prezzo superiore con spese a carico dell'aggiudicatario stesso.

Qualora in conseguenza della modifica degli attuali presupposti generali, legislativi, normativi o di ordinamento interno, in base ai quali si è provveduto all'appalto del servizio, dovessero subire modifiche che avessero ad incidere sui servizi stessi, il C.S.S.M. potrà recedere dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni, senza che l'aggiudicatario abbia a pretendere alcun risarcimento di danni o altre forme di compensazione ai quali fin d'ora dichiara di rinunciare.

ART. 18 – RESPONSABILITÀ – CLAUSOLA DI GARANZIA – ASSICURAZIONI

Il soggetto aggiudicatario si obbliga espressamente a garantire ed a mantenere il C.S.S.M. sollevato ed indenne da azioni legali e richieste risarcitorie per danni, avanzate da terzi danneggiati in conseguenza di tutte le attività, anche semplicemente connesse, oggetto dell'appalto, manlevando espressamente la Stazione Appaltante da qualsivoglia richiesta risarcitoria.

Il soggetto aggiudicatario – prima dell'avvio dell'esecuzione delle attività – dovrà stipulare apposite polizze assicurative relative a tutti i rischi connessi allo svolgimento del servizio.

In particolare l'Appaltatore dovrà stipulare apposita polizza ai fini della copertura della Responsabilità civile per tutti i danni cagionati a Terzi (R.C.T.) durante lo svolgimento del servizio, stipulata presso primaria compagnia di assicurazione.

La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.T. dovrà prevedere un massimale non inferiore al minimo inderogabile di euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) per sinistro.

La polizza dovrà rispettare le seguenti specifiche, salvo migliori:

- *Descrizione puntuale del rischio assicurato;*
- *Responsabilità civile della committenza di lavori, servizi e forniture;*
- *Responsabilità personale dei prestatori di lavoro e dei parasubordinati per danni cagionati nello svolgimento delle proprie mansioni;*
- *Danni, anche accidentali, a terzi, nello svolgimento del servizio dovuti ad omissioni, negligenza, imprudenza od imperizia dell'appaltatore;*
- *Danni a terzi da incendio;*

- *Danni a terzi da inquinamento accidentale;*
- *Danni a cose trovantisi nell'ambito materiale di esecuzione dei servizi.*
- *Responsabilità "postuma" derivante all'appaltatore, per danni TUTTI cagionati a terzi (compresa il Consorzio appaltante) dopo l'ultimazione dei servizi; la presente estensione ha effetto dalla data di rilascio del certificato di regolare esecuzione ed è prestata per i danni verificatisi entro i dodici mesi successivi.*

La polizza R.C.T. deve essere mantenuta in vigore fino a dodici mesi successivi dalla data di conclusione del progetto.

Oltre alla polizza RCT, l'Appaltatore dovrà stipulare apposita polizza ai fini della copertura della Responsabilità civile verso prestatori di lavoro e parasubordinati (R.C.O.), ai sensi: (a) del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 s.m.i., (b) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 s.m.i. e (c) del Codice Civile per danni non rientranti nella disciplina sub (a) e (b), stipulata presso primaria compagnia di assicurazione. La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.O. dovrà prevedere massimali adeguati all'effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell'appaltatore, con un massimale non inferiore al minimo inderogabile di euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) per sinistro, con il limite di euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) per prestatore di lavoro/parasubordinato.

La polizza R.C.O. dovrà, inoltre, risultare espressamente estesa alle malattie professionali dei prestatori di lavoro/parasubordinati, sia riconosciute dall'INAIL, sia riconosciute per effetto di decisioni della magistratura, manifestatesi entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e/o della polizza stessa.

La polizza R.C.O. deve essere mantenuta in vigore fino a dodici mesi dalla data di conclusione del progetto.

Le polizze predette dovranno recare espressamente la clausola che le stesse si intendono cessate solo a seguito di espressa dichiarazione liberatoria della Stazione Appaltante.

Il soggetto esecutore è obbligato a reintegrare le garanzie di cui il committente si sia avvalso, durante l'esecuzione del contratto, o che risultino ridotte o poste a riserva dall'assicuratore a seguito di denuncia di sinistro.

In caso di mancata reintegrazione delle garanzie, il committente ha facoltà di trattenere i ratei di prezzo fino alla concorrenza di un importo che, sommato all'eventuale residuo del massimale delle garanzie, ripristini l'ammontare delle garanzie medesime.

Del pari, il committente ha facoltà di provvedere a proprie spese al reintegro delle coperture assicurative, addebitandone l'onere all'appaltatore.

I rischi non coperti dalle predette polizze, gli scoperti, le franchigie e ogni limite di garanzia saranno posti a carico esclusivo dell'appaltatore.

In ogni caso, anche qualora l'appaltatore disponga di polizze stipulate in precedenza conformi a quanto sopra indicato, le polizze dovranno contenere una clausola di vincolo a favore del Consorzio ai fini del presente appalto.

PARTE IV

DISPOSIZIONI FINALI

Il C.S.S.M. si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara di cui al presente capitolato ovvero di prorogarne la data di espletamento, dandone comunicazione ai concorrenti.

Nell'ipotesi di cui al precedente comma le imprese partecipanti non potranno fare valere pretese di alcun genere. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Capitolato si richiama la vigente normativa.

Il soggetto aggiudicatario resta vincolato al pieno rispetto delle norme e prescrizioni del presente capitolato per tutta la durata prevista mentre è riconosciuta al Consorzio piena facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto, e ciò anche parzialmente, senza per questo dover corrispondere alcun indennizzo. La data di recesso sarà comunicata mediante lettera raccomandata R.R. almeno trenta giorni prima della data di cessazione del servizio.

Mondovì, lì 23.06.2017

IL R.U.P.
Il Direttore del C.S.S.M.
Dott.ssa Daniela Cusan
F.to in originale